

Consiglio del 26 marzo 2024

Punto 9 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring

ALLEGATO 9.2

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e prima analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e prima analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa

Contributo di Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

Follow up incontro del 1 febbraio 2024

Premessa

Con la presente nota, Assifact, l'Associazione Italiana per il Factoring, intende fornire un contributo ai lavori del gruppo di lavoro costituito in seno al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), finalizzati ad individuare le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, investigazione e repressione dei fenomeni criminosi.

Il contributo segue la traccia fornita in occasione dell'incontro del 1 febbraio u.s. e si concentra, in particolare, sulle peculiarità del settore del factoring e sulla percezione degli operatori rispetto a minacce e presidi specifici dell'attività svolta.

Si precisa che il presente documento è stato redatto con il contributo di un gruppo di lavoro di Associati.

1. Overview del settore

Il factoring – caratteristiche del prodotto e della clientela

L'operazione di factoring si realizza sulla base di un contratto stipulato dall'intermediario finanziario (factor) con il cliente cedente (fornitore di beni e servizi). In relazione a tale contratto, l'intermediario procede all'acquisto di crediti commerciali sorti nell'esercizio dell'impresa del cedente, alla gestione degli stessi e all'erogazione del corrispettivo in via anticipata o differita a favore del cedente stesso. Può essere previsto, con accordo fra le parti, l'ulteriore servizio da parte del factor della garanzia del buon fine del credito ceduto ("pro soluto") nonché ulteriori servizi offerti ai debitori (clienti del cedente) quali dilazioni di pagamento sui crediti commerciali.

Il settore del factoring, nel 2023, ha generato un volume d'affari del factoring, misurato dal flusso lordo dei crediti ceduti (turnover), pari a quasi 290 miliardi di euro, cifra che corrisponde a una quota del Prodotto Interno Lordo arrotondabile al 15% circa.

La clientela è composta, per la sostanziale totalità, da imprese di piccole e medie (circa 3/4 dei clienti cedenti che è possibile classificare) e imprese di grandi dimensioni (circa un quarto). Esse cedono crediti commerciali vantati tipicamente nei confronti di altre imprese, enti pubblici e, marginalmente, soggetti di altra natura (ad esempio, organizzazioni no profit, famiglie).

Il volume d'affari del factoring è generato principalmente in Italia e nello specifico nel settentrione (circa la metà dei volumi al 30 settembre 2023), per un quinto circa nel Centro Italia e per una quota inferiore al 10% nel meridione. Circa il 10% dei volumi coinvolge almeno un soggetto estero (tipicamente nella veste di debitore ceduto). L'operatività con Paesi a rischio è marginale, spesso esclusa dagli ambiti di intervento degli operatori ed in ogni caso soggetta a presidi rafforzati.

I prodotti sono tipicamente distribuiti tramite canali diretti ovvero tramite le filiali delle banche del gruppo di appartenenza o convenzionate. Nel settore del factoring è limitato il ricorso ad agenti e mediatori creditizi, sebbene taluni operatori appoggino quasi integralmente la propria rete su questi soggetti. Nel caso delle imprese di dimensioni minori, alcuni operatori hanno integrato la propria offerta di factoring nell'ambito dei canali digitali della banca.

I rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e della proliferazione nel factoring

Come ogni strumento finanziario, anche il factoring è potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato a fini di riciclaggio: infatti si tratta di uno strumento che, per sua natura, si interpone nei flussi monetari tra le imprese e il settore finanziario.

Va tuttavia sottolineato che il rischio di riciclaggio nelle operazioni di factoring appare contenuto proprio in virtù della natura commerciale dei rapporti sottostanti: il principale rischio insito nell'operazione è infatti connesso all'eventualità che il pagamento da parte del debitore ceduto venga effettuato a valere su una cessione di beni o prestazione di servizi in realtà inesistente ovvero il cui valore venga sovrastimato allo scopo di riciclare fondi di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Al rischio di **frode nella fatturazione** connaturato all'operatività si può aggiungere, nell'operatività che si basa su appalti pubblici, il rischio di essere coinvolti in fenomeni criminosi riconducibili alle condotte dei soggetti che orbitano a vario titolo intorno alla gara d'appalto. Ad esempio, **l'utilizzo dell'appalto per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e la corruzione dei funzionari pubblici da parte del fornitore, che possono dar luogo a reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.**

I presidi tipici del factoring

Il factoring, nella forma comunemente adottata in Italia, è in grado di porre in essere misure di prevenzione e protezione dai rischi di frode nella fatturazione e nella gestione del denaro pubblico, che consentono di intercettare preventivamente situazioni di rischio, anche connesso ai profili di riciclaggio, grazie in particolare al rapporto che il factor instaura con il debitore ceduto.

La tipica operatività del factoring svolta in Italia prevede, infatti, una significativa componente di servizio che accompagna la componente finanziaria e che si poggia, in particolare, sulla gestione del ciclo di vita del credito commerciale ceduto. Ciò differenzia la prassi italiana, ad esempio, dal modello di factoring adottato in altri Paesi europei, più vicino all' "invoice discounting".

Va infatti evidenziato che nel factoring sono presenti numerosi elementi che contribuiscono a mitigare il rischio di un utilizzo del prodotto a fini di riciclaggio:

- i. il factor registra e gestisce dal punto di vista amministrativo tutte le fatture e i partitari clienti dei propri cedenti relativamente ai crediti ceduti;
- ii. la gestione e l'incasso dei crediti sono svolti direttamente e per proprio conto dal factor, il quale giuridicamente è l'unico beneficiario dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto;
- iii. il factor, ai fini della gestione del rischio di credito, acquisisce e monitora nel continuo, attraverso l'utilizzo di fonti informative pubbliche, numerosi dati sui debitori ceduti che possono essere valorizzati anche ai fini del monitoraggio del rischio di riciclaggio;
- iv. sono assai rare le operazioni regolate attraverso i contanti, mentre si privilegiano, nella quasi totalità dei casi, forme di pagamento elettroniche quali, in particolare, bonifico bancario, Ri.Ba e SDD.

Proprio perché il rischio di riciclaggio, per la natura dell'operatività svolta, appare intrinsecamente connesso ai rischi tipici del factoring, l'attenzione degli operatori rispetto alla conoscenza del cliente, che si esplica nelle attività tipiche dell'adeguata verifica a norma di legge, irrobustite da un rapporto diretto con i rappresentanti dell'impresa cliente che consente l'identificazione in persona di questi ultimi e può prevedere anche visite in loco.

Giova ricordare che anche la Banca d'Italia ha riconosciuto che il principale rischio di riciclaggio nel factoring è connesso alle truffe conseguenti alla mancanza di un reale rapporto commerciale tra cedente e ceduto (cfr. Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 *Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring*) e che tale rischio è efficacemente presidiato attraverso l'adeguata verifica del creditore cedente (unica controparte contrattuale del factor) accompagnata dal monitoraggio dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti (ancorché non sottoposti e non sottoponibili ad adeguata verifica).

Il factoring può quindi essere considerato come uno strumento esposto ad un rischio di riciclaggio più contenuto rispetto ad altri strumenti che possono essere considerati come "sostituti", quale ad esempio l'anticipo fatture, in virtù appunto dell'attenzione riposta ai presidi normativi e ai presidi operativi che si riflettono nel rapporto che il factor instaura con il cliente e, seppure con minore intensità, con il debitore ceduto.

Fra i presidi adottati dal settore del factoring per contenere il rischio di riciclaggio occorre richiamare, infine, anche l'attenzione che gli operatori rivolgono formazione delle proprie risorse su questa materia. La stessa Assifact è costantemente impegnata nella veste di erogatore di programmi formativi specifici sul governo dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel factoring.

I rischi residui ed emergenti

Da quanto sopra, si evince come l'operazione di factoring presenti svariati elementi di mitigazione del rischio di utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, che possono essere più o meno intensi a seconda della struttura dell'operazione e della natura dell'intervento del factor nei confronti del debitore. Si ritiene pertanto che il factoring sia un'attività **limitatamente esposta al rischio di riciclaggio**, ma che si presta maggiormente al **rischio di frode**, in particolare relativamente alla cessione di fatture su prestazioni inesistenti. Sotto questo profilo, appare evidente come nel settore del factoring il rischio "riciclaggio" sia più circoscritto a fattispecie specifiche e meno evidenti rispetto ad altri prodotti.

Con riferimento ai principali *rischi emergenti* per i prossimi anni, considerati i rischi specifici del factoring, il settore sta sollevando l'attenzione su alcuni ambiti di operatività che necessitano presidi specifici e rafforzati:

- 1) *programmi di investimento pubblico* che per tempi, modalità, ammontare possono incorrere in una capacità di controllo ridotta dei presidi normativi;
- 2) *cessione di crediti fiscali e, in particolare, di crediti derivanti da bonus edilizi*. In questo ambito di attività il settore ha implementato ulteriori presidi che riguardano, principalmente, la conoscenza del cliente e delle altre controparti legate all'operazione (es. aziende facenti parte di network gestiti da accentratore) e il rafforzamento dei controlli sul cedente anche attraverso verifiche in loco e verifiche più dettagliate sulla sua struttura per identificare possibili anomalie;
- 3) *operazioni assistite da garanzia dello Stato* (tramite Fondo Centrale di Garanzia ovvero Sace) e, in particolare, utilizzi della relativa provvista non conforme alle ipotesi di legge ovvero *distrazione immediata dei fondi*, seguita dall'insolvenza del prestatore. In questo ambito, comunque, il ricorso degli operatori specializzati nel factoring a queste forme di garanzia è limitato.

2. Analisi delle minacce

Il rischio di riciclaggio nel paese

Si evidenzia la sensazione di una crescente diffusione del fenomeno delle frodi, correlata ad una evoluzione delle tematiche in esame nella direzione di una maggiore integrazione dei profili di riciclaggio, di frode e di finanziamento al terrorismo, che necessita di sviluppare maggiore sensibilità verso i temi connessi all'anti financial crime in generale.

Il rischio di trasferimento dall'Italia verso l'estero di proventi illeciti derivanti da evasione fiscale o appropriazione di fondi pubblici appare concreto e più elevato rispetto al trasferimento in senso contrario. Il factoring non è uno dei mezzi con cui questo avviene ma può essere toccato indirettamente nel caso si ricorra al pagamento di fatture false.

I settori a rischio maggiore

Con riferimento al perimetro osservabile dal settore del factoring, particolare attenzione deve essere posta nei confronti delle situazioni in cui si possono configurare legami illeciti con esponenti della politica, in particolare quella locale, nello specifico connessi a reati di turbativa d'asta e falsa fatturazione in ambito di:

- Raccolta dei rifiuti
- Servizi a sanità pubblica (es. gestione trasporto in ambulanza, prestazioni sanitarie, fornitura materiali);
- Assistenza ai migranti, in special modo in presenza di cooperative la cui titolarità è difficilmente riconducibile, e
- Appalti pubblici per progetti infrastrutturali.

Nell'ambito dei rapporti fra privati, il rischio di riciclaggio osservabile dalle società di factoring è riferito, sostanzialmente, a provviste illecite generate da evasione fiscale ovvero fatturazione per prestazioni non eseguite o gonfiate. A titolo di esempio, situazioni di questo tipo sono state rinvenute nei seguenti settori:

- elettronica di largo consumo,
- commercio di metalli ferrosi e rottami,
- servizi di pulizia, trasporto, assistenza,
- consulenza gestionale,
- mediazione immobiliare
- attività di gioco, e
- armi e prodotti "dual use".

Le criticità

i. *Economia sommersa*

Il settore del factoring interviene nel momento in cui sono emesse delle fatture.

ii. *Uso del contante e disintermediazione finanziaria*

Il settore del factoring non gestisce contante e gestisce la sostanziale totalità dei pagamenti in uscita e in arrivo mediante movimenti bancari (bonifici, SDD).

Si sottolinea, tuttavia, che l'operatività di acquisto di crediti commerciali può talvolta essere svolta anche da soggetti diversi, quali ad esempio i veicoli per la cartolarizzazione, per i quali la regolamentazione appare meno stringente. Il rischio appare maggiore in caso di cartolarizzazioni verso cessionari esteri.

iii. *Trasferimenti transfrontalieri*

Nel caso del factoring i trasferimenti transfrontalieri rilevano in particolare quando il pagamento arriva da un soggetto (estero) diverso dal debitore ceduto ovvero da un Paese considerato ad alto rischio. In tali situazioni, normalmente, l'operazione viene bloccata in attesa di approfondimenti.

iv. *Trasparenza di persone giuridiche e trust*

I prodotti e/o i servizi offerti dalle società di factoring normalmente non consentono né favoriscono l'anonimato del cliente o del titolare effettivo. L'eventuale presenza della catena di controllo di fiduciarie/trust è un fattore di rischio del cliente e non del prodotto (peraltro, i trust non sono tipicamente clienti diretti delle società di factoring).

v. *Utilizzo di giurisdizioni estere e triangolazioni fra Paesi*

Vd sopra "trasferimenti transfrontalieri".

Rischi connessi all'utilizzo di asset virtuali (c.d. Crypto-asset)

Nel caso del factoring non si rilevano connessioni dirette con operatività in asset virtuali. Tuttavia, in alcune banche, è stato evidenziato come bonifici in uscita dal conto del cliente verso fornitori di servizi di compravendita di criptovalute possano essere una delle modalità per spostare verso l'estero la provvista illecita.

Il rischio di finanziamento della proliferazione

Il rischio è considerato medio-basso.

Si segnala che l'operatività con soggetti che lavorano nel settore delle armi è un punto di attenzione che richiede adeguata verifica rafforzata e segnalazione al MEF delle relative operazioni.

Il settore del factoring presta particolare attenzione a questa tematica: per quanto si tratti di eventi con probabilità molto bassa, l'impatto può essere particolarmente elevato anche in termini reputazionali.

3. Efficacia dei presidi

Punti di forza e aree di miglioramento

Nel caso del factoring, i presidi appaiono già particolarmente robusti.

Tuttavia, sarebbe auspicabile:

- agevolare la condivisione tra gli intermediari delle informazioni relative all'adeguata verifica e all'operatività dei clienti comuni, con l'obiettivo di consentire una vista complessiva e la possibilità di svolgere analisi complete, aumentando l'efficacia dei presidi agiti da ciascun intermediario;
- attivare concretamente il registro pubblico italiano dei titolari effettivi e controlli a livello centrale a cura del MEF/ gestore del registro a cui attribuire maggior credito sull'affidabilità delle informazioni.

Il principale punto di forza nel factoring è dato dalla **conoscenza del cliente**, tipicamente un'impresa.

Inoltre, si sottolinea la prassi tipica dei factor di valutare il **merito creditizio** sia del cedente (l'impresa cliente) che dei debitori ceduti. Nell'ambito di tale attività, svolta per fini creditizi, si acquisiscono numerose informazioni su entrambi i soggetti che possono evidenziare elementi tali da suggerire una possibile frode per falsa fatturazione (sebbene non sia possibile, per il factor, operare una vera "adeguata verifica" del debitore, che rimane un soggetto terzo all'operazione di factoring).

Nel caso di cessioni di crediti verso la Pubblica Amministrazione, la normativa nazionale prevede numerosi presidi formali che assicurano la capacità di identificare correttamente il cliente.

Obblighi di adeguata verifica

La struttura degli obblighi di adeguata verifica appare già particolarmente robusta. Fra gli operatori vi è, in generale, la sensazione che le attività di controllo richieste a banche e intermediari finanziari siano particolarmente impegnative e richiedano sforzi assai significativi per le strutture organizzative, in alcuni casi anche oltre il ruolo effettivamente svolto dagli intermediari.

In particolare, si segnala la necessità per il futuro di uno sviluppo armonico fra tecnologia, regolamentazione e procedure interne, al fine di assicurare nel tempo un impianto normativo che consenta di operare con serenità anche nel caso di identificazione a distanza.

Liste

Le liste rappresentano un valido e fondamentale supporto all'attività dei singoli operatori. Si auspica un loro celere aggiornamento ed affinamento per evitare fenomeni di falsi positivi laddove l'assenza di dati anagrafici, come data di nascita o CF, impedisca un pronto ed immediato match con il soggetto esaminato.

Per il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa si potrebbe sviluppare un software di *detection* delle società implicate nella costruzione di armamenti banditi dalle convenzioni.